



Ordinanza del DFI sulle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (Ordinanza sulle prestazioni, OPre)

Modifica del ...

*Il Dipartimento federale dell'interno (DFI)
ordina:*

I

L'ordinanza del 29 settembre 1995¹ sulle prestazioni è modificata come segue:

Titolo prima dell'art. 11b

Sezione 6: Podologia

Art. 11b

¹ L'assicurazione assume i costi della pedicure medica effettuata previa prescrizione medica dai podologi ai sensi dell'articolo 50c OAMal o dalle organizzazioni di podologia ai sensi dell'articolo 52d OAMal, sempreché:

- a. le prestazioni siano dispensate a persone affette da diabete mellito con un rischio elevato di sindrome del piede diabetico determinato da una poli-neuropatia subentrata in seguito a un'ulcera diabetica o a un'amputazione causata da diabete;
- b. si tratti delle prestazioni seguenti:
 1. controllo di piedi, pelle e unghie,
 2. cure protettive, segnatamente l'eliminazione incruenta di duroni e la cura incruenta delle unghie,

¹ RS 832.112.31

3. istruzioni e consulenza ai pazienti in merito a piedi, unghie, pelle e scarpe e alla scelta delle scarpe e dei mezzi ortopedici ausiliari,
4. verifica della calzatura delle scarpe.

² L'assicurazione assume, per anno civile, i costi per un numero massimo di sedute seguente:

- a. per persone con diabete mellito:
 1. senza arteriopatia obliterante periferica (AOP): due sedute,
 2. con AOP: quattro sedute;
- b. per persone con diabete mellito dopo un'ulcera diabetica o dopo un'amputazione causata da diabete: quattro sedute;

³ Se la pedicure medica va proseguita dopo la fine di un anno civile, è necessaria una nuova prescrizione medica.

II

La presente ordinanza entra in vigore il (data).

[data]

Dipartimento federale dell'interno DFI

Alain Berset